dere ſenza ſuo Reſcritto, ed ai Reggitori delle Provincie, ed ai loro Conſiglieri e Domeſtici interamente proibì qualunque compera, poſto anche il Supremo permeſſo, nè conſenti pure, che tali contratti valeſſero, depoſta l'amminiſtrazione da' Magiſtrati, tuttochè il Venditore v'acconſentiſſe, e già foſſe un luſtro paſſato; il quale ſtabilimento anco a' paſſati affari eſteſe, quando eſſi per tranſazioni, o giudizj non foſſero già ſtati terminati (1). In oltre poi del Perfettiſſimato (A) trat-

(1) L. unic. C. de contract. militum.

(A) Queſta dignità fu inſtituita prima di Coſtantino Magno. I Perfettiſſimi venivano talora prepoſti a' Cavalieri, a' Conti, ed alle dignità di Ducena, di Centena, e dell' Egregiato; non ſoggiacevano alle pene dei Plebej, ed avevano per Giudice il Vicario del Prefetto. Ve n' erano